

- (b). Alla luce di quali criteri o di quali aspetti il giudice nazionale, per verificare la propria competenza in base all'articolo 5, parte iniziale e punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001, debba stabilire dove nella fattispecie sia insorto, o si deve presumere che sia insorto, il pregiudizio patrimoniale — sia diretto sia derivato.
- 3) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il regolamento (CE) n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale che deve verificare se, nella fattispecie, detto regolamento gli attribuisca la competenza, sia tenuto a fondare il suo giudizio sugli asserti pertinenti al riguardo dell'attore, o, rispettivamente, del ricorrente, oppure se detto giudice sia tenuto a considerare anche quanto sostenuto dal resistente in opposizione a detti asserti.

⁽¹⁾ Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 22 gennaio 2015 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale
(Ottava Sezione) del 13 novembre 2014, causa T-481/11, Spagna/Commissione**

(Causa C-26/15 P)

(2015/C 089/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accogliere la presente impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale del 13 novembre 2014, causa T-481/11, Spagna/Commissione;
- annullare l'allegato I, parte 2, VI, D, quinto trattino, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 ⁽¹⁾ della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Errore di diritto riguardo alla portata dell'obbligo di motivazione. I motivi su cui si fonda il Tribunale non sono compatibili con l'imperativo di chiarezza e inequivocabilità che deve caratterizzare la motivazione di un regolamento per soddisfare i requisiti dell'articolo 296 TFUE. Infatti il Tribunale colma le carenze della motivazione del regolamento impugnato e sostituisce la propria motivazione a quella dell'atto impugnato.

Errore di diritto riguardo al principio della parità di trattamento. I motivi invocati dal Tribunale su tale questione non trovano fondamento in criteri idonei ad effettuare la comparazione. Il Tribunale fonda il suo ragionamento su un fatto asseritamente noto che manca di base fattuale e scientifica, vale a dire la distinzione tra frutti a buccia spessa e frutti a buccia sottile e l'inclusione degli agrumi nella prima categoria.

Errore di diritto riguardo al controllo giurisdizionale del principio di proporzionalità. Il controllo del Tribunale relativo alla proporzionalità di una restrizione al commercio di merci imposta da un'istituzione dev'essere effettuato alla luce dell'ampio margine discrezionale della Commissione. Tuttavia il Tribunale non ha eseguito il suo controllo giurisdizionale conformemente alla giurisprudenza *Tetra Laval* ⁽²⁾. Da un lato, non ha debitamente verificato la pertinenza e l'idoneità degli elementi su cui si basa la decisione adottata per quanto concerne i motivi che giustificano la restrizione. Dall'altro, non ha esaminato correttamente le conclusioni che si possono trarre da tali dati, di modo che la restrizione eccede quanto necessario per conseguire lo scopo perseguito.

⁽¹⁾ GU L 157, pag. 1.

⁽²⁾ Sentenza del 15 febbraio 2005, Commissione/Tetra Laval (C-12/03 P, EU:C:2005:87), punto 39.

Impugnazione proposta il 27 gennaio 2015 dalla Photo USA Electronic Graphic, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 18 novembre 2014, causa T-394/13, Photo USA Electronic Graphic, Inc./Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-31/15 P)

(2015/C 089/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Photo USA Electronic Graphic, Inc. (rappresentante: K. Adamantopoulos, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Ancàp SpA, Cerame-Unie AISBL, Confindustria Ceramica, Verband der Keramischen Industrie eV

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea, del 18 novembre 2014, causa T-394/13, Photo USA Electronic Graphic, Inc./Consiglio, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese ⁽¹⁾;
- integrare l'analisi e annullare il regolamento (UE) n. 412/2013; e
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese della ricorrente relative alla presente impugnazione nonché al procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-394/13.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che le affermazioni del Tribunale in relazione ai motivi primo, terzo e quarto della ricorrente dinanzi al Tribunale siano viziate da più errori di diritto nonché da uno snaturamento degli elementi di prova forniti. Pertanto la ricorrente fa valere che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata. Altresì, la ricorrente sostiene che i fatti su cui si basano i motivi primo, secondo e terzo siano sufficientemente certi per consentire alla Corte di giustizia di pronunciarsi in relazione ad essi.

Per quanto concerne il primo motivo, la ricorrente deduce due motivi di appello. Anzitutto, il Tribunale avrebbe commesso un errore imponendo, in sostanza, alla ricorrente l'onere della prova del fatto che le istituzioni abbiano commesso un errore nella loro valutazione in relazione a ciascuno dei fattori che esse ritenevano essere pertinenti. Come dimostrato nella precedente giurisprudenza del Tribunale, è sufficiente che il ricorrente dimostri che (1) le istituzioni hanno erroneamente valutato i fattori che esse hanno ritenuto essere pertinenti o che (2) l'applicazione di altri fattori più pertinenti esigeva la loro esclusione. Alla luce di tali considerazioni, l'affermazione che le istituzioni hanno erroneamente valutato due dei tre fattori che le stesse ritenevano essere pertinenti è sufficiente a liberare la ricorrente dall'onere della prova. Inoltre, giungendo alle sue conclusioni la sentenza impugnata ha snaturato gli elementi di prova e i fatti dinanzi al Tribunale.